

STATUTO

ASCANIAS – ASSOCIAZIONE CULTURALE ANIMATORI ARTE E SOCIALE.

ART. 1. COSTITUZIONE E SEDE

Si è costituita con sede a Viterbo, Via delle Caiole, 7, un'Associazione che assume la denominazione di ASCANIAS –Associazione Culturale Animatori Arte e Sociale. Essa potrà costituire sezioni, delegazioni o uffici in altre località di Italia con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di leggi in materia.

ART. 2. CARATTERE E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere nazionale, è privata, volontaria e non ha scopi di lucro.

L'appartenenza ad essa impone ai soci doveri e responsabilità nelle relazioni con gli altri soci e con terzi nonché l'accettazione delle norme del presente statuto.

Durante la vita dell'Associazione, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali; nonché fondi derivanti da iniziative promozionali, da progetti, da erogazioni e finanziamenti, pubblici o privati, per lo svolgimento di proposte presentate per il raggiungimento delle finalità sociali dell'Associazione.

L'Associazione svolge attività nei settori: cultura, sociale, assistenza, ambiente, sport, turismo sostenibile.

ART. 3. COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione ha i seguenti obiettivi:

- 1) Operare per la diffusione della cultura, dell'arte e dei beni culturali presenti sul territorio italiano in Italia e all'estero;
- 2) Promuovere la fruizione del giacimento culturale italiano, realizzando iniziative culturali volte a promuovere la diffusione e la conoscenza, a livello nazionale e

- internazionale dei tesori dell'arte e dei reperti archeologici presenti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alla provincia di Viterbo;
- 3) Favorire la messa a punto di pacchetti turistici a valore aggiunto "culturale" così da promuovere flussi turistici finalizzati;
 - 4) Promuovere la diffusione della cultura italiana con una visione multi-etnica onde favorire una completa integrazione tra le varie etnie presenti sul territorio italiano;
 - 5) Diffondere la cultura italiana anche attraverso la partecipazione dei soci a progetti di ricerca;
 - 6) Promuovere ed incrementare, patrocinare ed anche attuare, eventi culturali, sportivi, spettacoli, studi e ricerche, seminari di formazione, convegni ed altre iniziative per favorire lo sviluppo della cultura italiana;
 - 7) Creare, organizzare e gestire attività e servizi sociali che rappresentino un interesse per l'insieme degli associati e per la comunità;
 - 8) Partecipare alle manifestazioni nazionali o internazionali relative alla sua attività;
 - 9) Ricercare l'amichevole composizione di eventuali controversie tra gli associati ove le stesse vengano volontariamente sottoposte ai Provvisori dell'Associazione dagli interessati;
 - 10) Adempiere a tutti gli altri compiti che, nell'interesse comune, gli associati intendessero affidare all'Associazione.

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni o enti nazionali ed esteri che, per il loro oggetto, possano contribuire alla migliore realizzazione delle sue finalità. E' prevista inoltre, previa decisione del C.D., la realizzazione di accordi ed intese con altre organizzazioni e/o enti aventi analoghi scopi.

ART. 4. ASSOCIATI.

All'Associazione possono aderire, nell'ambito delle varie tipologie e prerogative previste dal presente statuto, tutte le persone, regolarmente presenti sul territorio italiano interessate alle problematiche e alle finalità dell'Associazione; nonché enti ed organizzazioni con analoghi scopi.

ART. 5. SOCI – REQUISITI - AMMISSIONE

I soci possono essere: **Ordinari, Aderenti, Sostenitori.**

Possono essere ammessi a far parte di Ascanias con qualifica di "**Socio Ordinario**", i cittadini italiani interessati alle finalità dell'Associazione per il sostegno e la promozione dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Il Consiglio Direttivo, cui spetta pronunciarsi sull'accettazione delle domande di adesione per l'ammissione dei soci, ha facoltà di svolgere, per decidere sull'accettazione, tutte le

indagini che riterrà più opportune ed idonee, per accertare i requisiti di affidabilità di ogni aspirante socio.

L'eventuale mancata accettazione della domanda di ammissione deve essere motivata dal C.D. soltanto negli atti dell'Associazione; nuova domanda non potrà essere presa in considerazione se non trascorsi 6 (sei) mesi.

Le iscrizioni decorrono dalla delibera di accettazione del C.D. o previa accettazione della Presidenza cui spetta richiedere la ratifica al Consiglio stesso.

Ai Soci Ordinari sono riservati i diritti elettorali e l'accesso alle cariche sociali, qualora in regola con il pagamento del contributo annuale stabilito dal C.D.

Possono essere ammessi a far parte di Ascanias con la qualifica di "**Socio Aderente**", tutte le persone fisiche, presenti sul territorio italiano interessate all'attività promossa dall'Associazione, previo pagamento della quota associativa annuale deliberata dal C.D.

Tali Soci hanno diritto di voto consultivo in Assemblea e possono proporre o suggerire nelle opportune sedi lo svolgimento di iniziative di particolare interesse per Ascanias.

L'adesione in tale veste, spetta alla Presidenza che ne riferisce alla prima riunione del C.D.

Possono essere ammessi a far parte di Ascanias, con la qualifica di "**Socio Sostenitore**", tutte le persone fisiche, enti, organizzazioni di particolare rilievo e imprese interessati a sostenere le attività dell'Associazione e a promuovere la diffusione della cultura, dell'arte, dello sport e del sociale, nel territorio italiano in Italia e all'estero. Una particolare attenzione sarà inoltre riservata al territorio della provincia di Viterbo.

I Soci Sostenitori saranno chiamati a fornire una quota associativa/ sostegno economico all'Associazione secondo le intese stabilite con gli Organi direttivi di Ascanias e potranno figurare nell'ambito delle proposte comunicative, istituzionali o legate ad eventi ad hoc, realizzate dall'Associazione.

Tali Soci hanno diritto di voto in Assemblea e possono proporre o suggerire nelle opportune sedi lo svolgimento di iniziative di particolare interesse comune.

I Soci Sostenitori potranno inoltre nominare, secondo modalità stabilite da apposito regolamento, 4 (quattro) rappresentanti di diritto nell'ambito del C.D. di Ascanias.

ART. 6. DOMANDA DI AMMISSIONE - REQUISITI.

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda agli Organi direttivi dell'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;

2) per gli enti, organizzazioni ed imprese (Soci Sostenitori), indicare su carta intestata le motivazioni della richiesta a firma del legale rappresentante e con indicazione della persona/e delegata/e ai rapporti con Ascanias;

3) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali di Ascanias

ART. 7. SERVIZI AI SOCI.

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

ART. 8. DOVERI DEI SOCI.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Il socio Ordinario è altresì impegnato a dare la propria collaborazione per tutti gli studi, ricerche ed indagini che l'Associazione intendesse svolgere per l'interesse del settore.

Il nome dell'Associazione può essere utilizzato soltanto secondo i criteri stabiliti dal Consiglio.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale e all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 9. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per le seguenti ragioni:

- a) Recesso (per i Soci Ordinari e Soci Sostenitori): un associato può recedere liberamente dall'Associazione mediante comunicazione per iscritto al Presidente. Il recesso ha effetto dal momento della comunicazione all'Associazione, ma l'associato è tenuto a pagare la quota associativa per l'anno in corso;
- b) Decadenza (per i soci ordinari e soci aderenti): per la perdita di qualcuno dei requisiti ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) Esclusione (per tutti i Soci): deliberata dall'Assemblea per gravi motivi che comportino indegnità o per riscontrato mancato pagamento dei contributi per più di due anni.

ARTI. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- i Revisori dei Conti;
- i Proviviri;
- Il Direttore.

ART. 11 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Associazione, nell'Assemblea Generale, ha il suo organo sovrano. Alle Assemblee ordinarie come a quelle straordinarie possono partecipare, secondo quanto stabilito all'art.5, i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea viene inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in via straordinaria:

- Per decisione del Consiglio Direttivo;
- Su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci Ordinari e Sostenitori.

ART. 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, mediante invio di fax, o e-mail o lettera indirizzata ai soci, con posta prioritaria, a cura della Presidenza: in casi di urgenza il termine del preavviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni, purchè la convocazione venga effettuata a mezzo e-mail e/o posta prioritaria. L'avviso di convocazione deve contenere un dettagliato ordine del giorno degli argomenti da trattare e stabilire il luogo data e ora della seconda convocazione (almeno un giorno dopo, e non oltre i trenta giorni dalla prima) per il caso andasse deserta la prima convocazione.

ART. 13 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di rappresentanti dei Soci aventi diritto di voto che dispongano di almeno due quinti dei voti complessivi spettanti ai Soci Ordinari e Sostenitori.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di qualsiasi di rappresentanti dei Soci Ordinari e Sostenitori.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei voti complessivi spettanti ai Soci Ordinari e Sostenitori. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ad un altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore di due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da persona nominata dall'Assemblea, in caso di assenza di entrambi.

Il Presidente è assistito, in qualità di Segretario dell'Assemblea, dal Direttore dell'Associazione; in caso di assenza e impedimento del Direttore, il Segretario è scelto dal Presidente tra i presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei soci presenti o per delega.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti o per delega.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni, assunte in conformità dello Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 14 - FORMA DI VOTAZIONE

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano: su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione potrà essere effettuata a scrutinio segreto; l'Assemblea potrà inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Vengono elette a scrutinio segreto le cariche sociali a meno che l'Assemblea all'unanimità non decida di procedere diversamente.

ART. 15 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, i membri del C.D., fra i rappresentanti dei Soci Ordinari; eleggere i Revisori dei conti e i Probiviri; per l'elezione del C.D. ciascun associato non può non votare per un numero di candidati superiore alla metà più uno degli eligendi;
- c) deliberare sulle Direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal C.D. alla sua approvazione;

in sede straordinaria

- e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- f) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 16 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. è formato dal Presidente, da un Vice Presidente e dall'eventuale "Past President", e da 4 a 13 Consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria, previa determinazione del loro numero. Quattro rappresentanti aggiuntivi del C.D. spettano inoltre ai soci sostenitori con i criteri stabiliti dall'art. 5.

Il C.D. dura i carica un biennio.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati per un massimo di 4 bienni consecutivi.

In caso venga a mancare, per dimissioni, decadenza o altro impedimento più della metà dei membri del C.D., dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea per l'integrazione. I membri del C.D. non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

ART. 17 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. si riunisce almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La riunione del C.D. deve essere convocata con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni.

La riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di particolare urgenza il C.D. può essere convocato per fax o per e-mail con un preavviso di 5 (cinque) giorni.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio saranno fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

ART. 18 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea Generale assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consultivi da sottoporre all'Assemblea Generale, sulla base delle proposte della Presidenza;
- c) fissare la quota di contributo annuale a carico dei soci;
- d) deliberare sui contributi/sostegno economico dei soci sostenitori;
- e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- f) accogliere le domande di adesione presentate dai soci.

Il C.D. delibera a maggioranza dei votanti non tenendosi conto degli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 19 – PRESIDENZA

L'Assemblea nomina il Presidente ed un Vice Presidente dell'Associazione con funzioni Vicarie.

Essi possono essere riconfermati nella carica, ma per non più di quattro bienni consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con facoltà di rappresentanza in giudizio e di nomina di procuratore. In caso di vacanza o impedimento lo sostiene il Vice Presidente.

ART. 20 – DIRETTORE

Il Direttore dell'Associazione è nominato dal C.D. Partecipa ai lavori dell'Assemblea e del C.D. in qualità di segretario e nelle deliberazioni esprime voto consultivo qualora non sia socio dell'Associazione.

ART. 21 – VERBALI

I verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni di C.D. dovranno essere trascritte in appositi libri a cura del Direttore.

ART. 22 – GRATUITA' DELE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali, all'infuori di quella del Direttore, qualora non sia socio ordinario dell'Associazione, sono per natura gratuite. Il C.D. può tuttavia conferire incarichi ad associati per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statuari.

Il C.D. determina la modalità per il rimborso delle eventuali spese sostenute.

ART. 23 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e 2 supplenti e durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Sono eletti dall'Assemblea e scelti tra professionisti iscritti al registro dei revisori i contabili del Ministero di Giustizia.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione; vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e delle deliberazioni sociali; accerta la regolare tenuta della contabilità e la veridicità dei bilanci annuali, riferendone all'Assemblea.

ART. 24 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (qualora eletto)

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre probiviri, che vengono eletti dall'Assemblea dei soci a maggioranza e restano in carica due anni.

Sono deferite ai Probiviri le controversie circa la interpretazione e l'applicazione del presente statuto. Sono inoltre deferite ai Probiviri le controversie tra gli associati che non si siano potute definire bonariamente.

I Probiviri esercitano il controllo sulla regolarità della vita associativa ed in particolare sulle procedure elettive, intervenendo d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse in caso di irregolarità.

ART. 25 – NORME TRANSITORIE

Il primo esercizio sociale termina il 31-12-2010. Durante questo primo anno la funzione di Tesoriere sarà svolto da un componente del C.D.